

MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE  
E CONTROLLO  
(D.LGS. 231/2001)





MODELLO  
DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE  
E CONTROLLO  
(D.LGS. 231/2001)

Credits:

**BB** | BATTISTE BELLINI  
BUSINESS AND CORPORATE LAWYERS



# PARTE GENERALE

# 01

## 1.1

### INTRODUZIONE



*Il decreto n. 231/2001 (di seguito, “il Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli “enti” per gli illeciti conseguenti alla commissione di specifici reati che si aggiunge a quella penale della persona fisica, che ha commesso materialmente il fatto.*

Il Decreto si applica a tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli enti pubblici economici e gli enti privati concessionari di un servizio pubblico.

L’ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione da parte di un soggetto ad esso funzionalmente legato di un reato, non abbia adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo o non lo abbia attuato in maniera efficace.

L’inosservanza e l’accertamento dell’illecito previsto dal Decreto può comportare per l’ente gravi sanzioni che possono incidere fortemente sul patrimonio, sull’immagine e anche sull’esercizio dell’attività.

La responsabilità dell’ente non sostituisce, ma si aggiunge alla responsabilità personale dell’individuo che ha commesso il reato.

Le sentenze e i decreti divenuti definitivi in merito all’applicazione agli enti di sanzioni amministrative dipendenti da reato. Sono iscritti, per estratto, in un’anagrafe nazionale. L’iscrizione nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è oggi disciplinata dal D.P.R. 14.11.2002, n. 313 (artt. 9-11) che ha abrogato l’art. 80 del Decreto (art. 52).

# 1.2

## I REATI PRESUPPOSTO

---

La responsabilità dell'ente può sussistere solo nel caso di commissione di determinati reati (c.d. reati presupposto) individuati dal Decreto, negli art. 24 e seguenti, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto (Allegato 1 – Reati Presupposto).

Nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, vengono individuati sinteticamente i reati presupposto e le sanzioni previste per la responsabilità dell'ente.

Tuttavia, il principio di tassatività dei reati presupposto è stato recentemente messo in discussione, come osservato anche nelle Linee Guida di Confindustria (nell'ultima versione disponibile - giugno 2021) da un orientamento interpretativo dottrinale emerso in relazione al reato di autoriciclaggio.

Si registrano, pertanto, due orientamenti: da un lato, quello per cui la responsabilità 231 sarebbe limitata ai casi in cui il reato base sia anche uno dei reati-presupposto indicati nel Decreto, dall'altro, quello per cui la richiamata responsabilità si configurerebbe anche in presenza di ulteriori fattispecie di reato base.

Secondo quest'ultima interpretazione, l'ente incorrerebbe nella responsabilità 231 anche in relazione a reati estranei ai reati presupposto, rendendo di conseguenza più difficile predisporre adeguate misure di prevenzione

# 1.3

## GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ILLECITO

---

L'ente può essere ritenuto responsabile se il reato presupposto è stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente e nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'ente sono:

- i soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (c.d. soggetti in "posizione apicale");
- i soggetti sottoposti alla direzione o al controllo da parte dei soggetti apicali (c.d. soggetti subordinati).

In particolare, nella categoria dei soggetti apicali rientrano gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, ma anche, per esempio, i preposti a sedi secondarie, i direttori di divisione e i Project Manager ai quali sia riconosciuta una certa autonomia finanziaria e funzionale.

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono, invece, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono nell'interesse dell'ente le decisioni adottate dai vertici o comunque operano sotto la loro direzione o vigilanza. Possono essere ricondotti a questa categoria tutti i dipendenti.

Perché si configuri la responsabilità dell'ente è poi necessario che il fatto di reato sia stato

commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In ogni caso, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

Se il soggetto qualificato (apicale o subordinato) ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l'ente non è responsabile. Quanto al profilo della colpevolezza, la responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standard doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo svolgimento della sua attività.

La colpa dell'ente e, quindi, la possibilità di muovere ad esso un rimprovero, dipende dall'accertamento di una politica di impresa non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione aziendale, che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

Nei reati colposi, l'interesse o il vantaggio dell'ente, secondo la giurisprudenza, devono essere valutati, con riguardo all'intera fattispecie di reato e non all'evento.

Infatti, mentre nei reati dolosi, l'evento del reato può corrispondere all'interesse dell'ente, questo non avviene nei reati colposi. Per esempio: nei reati in materia di salute e sicurezza, l'evento lesioni o morte non può certo rappresentare un vantaggio per l'ente. Il vantaggio può però ravvisarsi nel risparmio dei costi per la sicurezza o nell'incremento della produttività, disattendendo le norme cautelari che prevedono l'adozione di presidi infortunistici.

La responsabilità dell'ente è dunque esclusa nel caso in cui, prima della commissione del reato, l'ente abbia adottato e abbia efficacemente attuato un **"Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo"** (di seguito "il MOG") idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Per i **reati commessi dai soggetti apicali**, si ravvisa una sorta di **presunzione di responsabilità dell'ente**, dal momento che l'ente è responsabile se non dimostra:

- che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito "ODV") con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il MOG;

Per i **reati commessi dai soggetti subordinati**, l'ente risponde invece solo se venga provato che **"la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza"** che gravano tipicamente sugli apicali.

Questi obblighi non possono ritenersi violati se l'ente ha adottato e efficacemente attuato un MOG, prima commissione del reato idoneo a prevenire reati di quella specie.

L'adozione e l'efficace attuazione del MOG, **pur non costituendo un obbligo giuridico**, è quindi l'unico strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal Decreto.

# 1.4

## IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**Il MOG opera quale esimente della responsabilità dell'ente solo se è idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e solo se è stato efficacemente attuato.**

**L'art. 6, comma 2, del Decreto indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un MOG che deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio di commissione di specifici reati.**

**In particolare, il MOG deve:**

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività sensibili);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG.

Con riferimento all'efficace attuazione del MOG, il Decreto prevede inoltre la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano emerse significative violazioni delle prescrizioni, ovvero qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

# 1.5

## EFFICACIA DEI CANALI DI COMUNICAZIONI PER LE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI.



**L'articolo 6 comma 2 bis del Decreto, inserito dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 e successivamente sostituito dall'articolo 24, comma 5, del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, sancisce l'obbligo di prevedere nei modelli organizzativi idonei canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un efficace sistema disciplinare.**

Lo scopo della norma è quella di implementare i canali di comunicazione per la segnalazione delle condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e delle violazioni del MOG, al fine di tutelare la riservatezza e l'identità del lavoratore, in modo che non debba subire ripercussioni negative dalla segnalazione effettuata.

**Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 ha introdotto e raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.**

Rispetto alla precedente normativa, il legislatore ha individuato una ampia categoria di enti obbligati, con riferimento a diversi criteri, tra cui si annoverano:

- **soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

La nuova normativa, dunque, include anche gli enti di diritto privato tra quelli tenuti a predisporre ed attuare le misure di tutela per chi segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia gli illeciti.

Il D.lgs. 24/2023 prevede che le segnalazioni possano essere effettuate attraverso tre diversi canali di segnalazione: **interna, esterna o tramite divulgazione pubblica.**

Le tre tipologie di segnalazione devono necessariamente essere **utilizzate in modo progressivo e sussidiario**: il segnalante può effettuare una segnalazione esterna solo se non ha potuto effettuare una segnalazione interna o se questa non ha avuto esito o una divulgazione pubblica solo dopo aver effettuato una segnalazione interna o esterna senza esito.

**I canali di segnalazione interna** possono essere gestiti **sia a livello interno che esterno.**

La **gestione** del canale di segnalazione può essere affidata:

- **a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione.**
- **a un soggetto esterno**, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
- **al Responsabile della prevenzione e della corruzione e trasparenza (RPCT)** nei soggetti del settore pubblico cui sia stato fatto obbligo di prevedere tale figura.

**Le segnalazioni interne** sono effettuate in **forma scritta**, anche con modalità informatiche, oppure in **forma orale.**

Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interna **deve necessariamente svolgere le seguenti attività:**

- rilasciare alla persona segnalante un **avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette giorni) dalla data di ricezione.**
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute.
- fornire riscontro alla segnalazione **entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento** o, in mancanza di tale avviso, **entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione**.
- mettere a disposizione, sui siti web e nei luoghi di lavoro, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello previsto **deve essere trasmessa, entro 7 giorni** dal suo ricevimento, **al soggetto competente**, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante

**I canali di segnalazione interna** devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia:

- **la riservatezza dell'identità della persona segnalante**, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché **del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione**.

Il ricorso alla **segnalazione esterna**, da effettuarsi tramite la piattaforma dell'Anac, quale autorità competente per le segnalazioni esterne anche per il settore privato, è subordinato al ricorrere di determinate condizioni.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, **ricorre una delle seguenti condizioni** (art. 6 Dlgs. 24/2023):

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**Solo in caso di specifiche circostanze** e come extrema ratio, la nuova normativa prevede la **“divulgazione pubblica”**, intesa come il **“rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.”**

L'art. 12 D.lgs. n. 24/2023 prevede un **generale obbligo di riservatezza** per il quale le informazioni sulle **violazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse**.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente l'identità **non può essere rivelata o divulgata, senza il suo consenso**

**espresso, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.**

Le persone individuate dall'organizzazione a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni devono essere designate **autorizzate al trattamento dei dati**, ai sensi degli artt. 29 e 32 GDPR e ai sensi dell'art. 2 -quaterdecies cod. privacy e ricevere le relative istruzioni al trattamento.

L'art. 13 del D.lgs. n. 24/2023 approfondisce il profilo del trattamento dei dati personali.

**Ogni trattamento dei dati personali**, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto decreto, **deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs. n. 196/2003 e del d.lgs. n. 51/2018**, nel rispetto del principio di minimizzazione del GDPR (i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente).

**La conservazione delle segnalazioni interne ed esterne** e della relativa **documentazione** è consentita per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, **per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento e 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. n. 51/2018.

L'ANAC, Autorità competente a ricevere e gestire le segnalazioni esterne sia per il settore pubblico che per quello privato, può anche applicare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi in cui:

- non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle fissate dal D.lgs. 24/2023;
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- sono state commesse ritorsioni;
- oppure che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
- o, ancora, che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.

La conservazione delle segnalazioni interne ed esterne e della relativa documentazione è consentita per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento e 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. n. 51/2018.

# 1.6

## IL CONFINE TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DA REATO



*Secondo quanto disposto dall'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione a reati presupposto commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previste dagli artt. da 7 a 10 del Codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.*

La possibilità di perseguire l'ente per reati commessi all'estero è condizionata dall'esistenza dai seguenti ulteriori presupposti:

- che lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non proceda già nei confronti dell'ente;
- che l'ente abbia la propria sede principale in Italia, ovvero la sede effettiva dove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica)
- che il reato sia stato commesso all'estero da un soggetto apicale o sottoposto ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto;
- che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7-10 del Codice penale.

# 1.7

## LE SANZIONI

L'accertamento della responsabilità prevista dal Decreto espone l'ente a diversi tipi di sanzioni che sono qualificate come amministrative, ancorché applicate da un Giudice penale:

- **sanzioni pecuniarie;**
- **sanzioni interdittive;**
- **confisca;**
- **pubblicazione della sentenza.**

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

**La determinazione della sanzione pecuniaria** si fonda su un sistema di "quote".

Il Decreto determina in astratto un numero minimo e massimo di quote per ciascun illecito.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille e l'importo di una singola quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di circa 1.549 euro.

La determinazione del numero di quote da parte del Giudice è commisurata alla gravità del reato, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato, o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il Giudice tiene, altresì, conto nella determinazione dell'importo delle singole quote delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'art. 12 del Decreto prevede casi di riduzione della sanzione pecuniaria.



In particolare, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato successivamente adottato ed attuato un MOG idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

**Le sanzioni interdittive** si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive, che di solito hanno natura temporanea, possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi nei casi previsti dall'art. 16 del Decreto, ad esempio se l'ente è stato condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha riparato le conseguenze del reato, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto. In particolare, occorre che l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la **pubblicazione della sentenza di condanna**.

La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del Codice penale nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Il Decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'ente.

In particolare:

- il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del Decreto medesimo;
- il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato.

# 1.8

## VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE E RESPONSABILITA'

Il Capo II del Decreto (artt 28 e ss.) disciplina la responsabilità patrimoniale dell'ente nel caso di vicende modificative della struttura aziendale: trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Nel caso di **“trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto”**.

Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, il Decreto prevede che l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il Giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il Decreto stabilisce all'art. 33 che, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.



# IL MODELLO VALMET

## 2.1

### FUNZIONE DEL MODELLO



*Il presente MOG è stato adottato al fine di prevenire la commissione dei reati riconducibili al Decreto (cd. reati presupposto) da parte di esponenti della Società, apicali o sottoposti all'altrui direzione, attraverso un sistema strutturato e organico di protocolli gestionali e di controllo.*

La Società, con l'adozione del MOG si propone altresì di **sensibilizzare** gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e tutti gli stakeholder (fornitori, clienti, commerciali, ecc.) ai valori etici a cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e di **diffondere una cultura di impresa improntata alla legalità, alla correttezza e alla trasparenza.**

Il presente MOG ha lo scopo altresì di costruire **un sistema di controllo interno strutturato e organico**, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell'attività sociale, nella piena consapevolezza del rischio della commissione di reati.

Valmet intende raggiungere i predetti obiettivi attraverso **l'adozione di misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività di impresa e ad assicurare il costante rispetto della legge e delle regole**, individuando ed eliminando tempestivamente le situazioni di rischio.

Quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva può essere disposta la **pubblicazione della sentenza di condanna**.

La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del Codice penale nonché mediante affissione nel Comune cui l'ente ha la sede principale.

Il Decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari nei confronti dell'ente in particolare:

- ▶ Il Giudice può disporre l' sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 36 del Codice penale;
- ▶ Il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme e cose alle stesse destinate, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Ente dello Stato.